



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA DALMARTELLO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di essere cointestatario (nonché erede dell'altro cointestatario) di n. 7 (sette) buoni fruttiferi postali, tutti appartenenti alla serie "Q/P". Riferisce il ricorrente che tali buoni sono stati liquidati dalla parte resistente alla scadenza per un complessivo ammontare che non terrebbe conto del fatto che il timbro modificativo dei tassi di rendimento apposto sul retro di ciascun documento nulla dispone circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno: il che, secondo il ricorrente, implicherebbe l'applicazione del rendimento testualmente indicato sul buono.

Pertanto – e tale è l'oggetto della domanda del ricorrente - la resistente avrebbe dovuto corrispondere un ammontare complessivo pari a € 35.723,65 (cifra precisata dal ricorrente in sede di replica alle controdeduzioni), comprensivo cioè del rendimento previsto sul retro di ciascun titolo per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Parte resistente, nelle controdeduzioni, contesta l'esattezza dei calcoli del ricorrente circa il rendimento dei buoni fruttiferi oggetto del ricorso. In particolare, l'intermediario sottolinea che il DM 13/06/1986 modificava, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, il rendimento dei buoni fruttiferi, compreso il rendimento dal 21° al 30° anno. Inoltre, la resistente afferma che i buoni furono emessi successivamente all'emanazione del menzionato decreto ministeriale e contengono entrambi i timbri prescritti con l'indicazione dei nuovi tassi di rendimento.

Pertanto la parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale per le ragioni che seguono.

Le parti concordano sul fatto che il ricorrente sia cointestatario con pari facoltà di rimborso di sette buoni fruttiferi postali di seguito elencati:

1. xxx.063, valore Lire 2.000.000 , emesso il 1/10/1986;
2. xxx.064, valore Lire 2.000.000 , emesso il 1/10/1986;
3. xxx.196, valore Lire 1.000.000 , emesso il 1/10/1986;
4. xxx.083, valore Lire 2.000.000 , emesso il 15/11/1986;
5. xxx.170, valore Lire 1.000.000 , emesso il 16/07/1986;
6. xxx.110 valore Lire 500.000 , emesso il 16/09/1986;
7. xxx.111, valore Lire 500.000 , emesso il 16/09/1986.

È altresì pacifico che tutti i buoni menzionati, originariamente appartenente alla serie "P", riportano, sulla facciata, il timbro di variazione della serie (da "P" a "Q/P") in conformità a quanto previsto dall'art. 5 DM 13.06.1986.

Il citato art. 5 stabilisce, infatti, al primo comma, che "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986" e, al secondo comma, che "Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi" (comma 2).

Ciascun documento oggetto del ricorso presenta, sulla parte posteriore, un timbro recante la misura dei nuovi tassi applicabili soltanto fino al 20° anno, senza precisazioni riguardo gli anni successivi. Tali rendimenti sono, invero, precisati nel menzionato decreto, ma occorre considerare che sui buoni è testualmente presente una diversa indicazione che espressamente riguarda i rendimenti assicurati per gli anni successivi al 20° (ad esempio: "più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"). Si tratta pertanto di accertare quale sia il parametro vigente tra le parti per il calcolo di tale rendimento.

Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., ad es., Collegio di Torino, decisione n. 4868/2017; Collegio di Milano, decisione n. 20894/2018; Collegio di Milano, decisione n. 25256/2018), in assenza di indicazioni sul timbro apposto sul retro del documento, il rendimento del buono postale fruttifero della serie "Q/P" relativo agli anni successivi al 20° deve essere ricavato da quanto espressamente stabilito sul documento sottoscritto dal ricorrente, non potendo trovare applicazione la differente previsione del DM. Tale conclusione discende dal pacifico rilievo per il quale le condizioni dell'operazione negoziale, documentata dal buono postale, possono essere modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) soltanto da decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo. Si deve viceversa "escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere ... diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto ... della sottoscrizione del buono" (così Cass., Sez. Un., n. 13979/2007). In altri termini, il contratto non può essere integrato (ex artt. 1339 e 1374 c.c.) da un provvedimento pubblicistico precedente alla conclusione dell'accordo. Le condizioni contrattuali alle quali l'intermediario si vincola sono necessariamente quelle sulle quali si è formato il consenso del risparmiatore, potendo intervenire le modifiche solo in un momento successivo (V. Collegio di Coordinamento, n. 5676/2013). Del resto, l'applicazione dei tassi previsti dal DM, e non riportati sul documento per negligenza dell'intermediario, frustrerebbe il legittimo affidamento ingenerato nel sottoscrittore dalla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

lettera del titolo, con pregiudizio delle “esigenze di tutela del risparmio diffuso” (così Cass. sez. un., *cit.*).

Pertanto, il ricorrente, per gli anni compresi tra il 21° e 30°, ha diritto a ricevere le somme corrispondenti ai rendimenti originariamente previsti su ciascun documento. Nel liquidare tali importi occorrerà tenere conto altresì del prelievo fiscale imposto dalla normativa tributaria tempo per tempo vigente (v. ad es. Collegio di Torino decisione n. 25060/2018; Collegio di Napoli decisione n. 13368/2017; Collegio di Roma, decisione n. 19534/2018).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA